



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE

E DEI FARMACI VETERINARI

*Ufficio 6 - Tutela del benessere animale,*

*igiene zootecnica e igiene urbana veterinaria*

Trasmissione elettronica

Regioni e Province Autonome Servizi Veterinari

E, p.c.

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)

Allegato: 1

**Oggetto:** Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento - Nota esplicativa Allegato II.

## PREMESSA

Il Regolamento (CE) 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, prevede una deroga inerente l'applicazione dell'Allegato II configurazione, costruzione e attrezzature (ai sensi dell'art.14, paragrafo 1) nelle strutture che erano già in attività al 1° gennaio 2013. Tale deroga che era stata fissata al fine di rendere possibile un adeguamento degli impianti già esistenti, in base a quanto disposto dall'art.29 del citato Regolamento, scadrà in data 8 dicembre 2019. Al fine di garantire un'uniforme applicazione dell'Allegato II sull'intero territorio nazionale e di chiarire alcuni elementi delle linee guida relative all'applicazione del reg. (CE) 1099/2009, trasmesse con nota pr. 15111 del 18/07/2014, il Ministero della Salute, di concerto con il Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale e rappresentanti delle Regioni e PP.AA. ha elaborato le seguenti istruzioni operative con allegate schede tecniche riferite alle singole specie (Allegato 1), parte integrante della presente nota esplicativa.

## Ambito di applicazione

L'Allegato II del Regolamento (CE) 1099/2009 si applica ai soli impianti di macellazione riconosciuti ai sensi del Reg. CE 853/2004.

È esclusa l'applicazione alle macellazioni di animali effettuate al di fuori del macello dal loro proprietario o da altra persona sotto la responsabilità del proprietario ai fini di consumo domestico privato (art.10).

È esclusa anche l'applicazione per la fornitura di piccoli quantitativi di carni dal produttore al consumatore finale (art.11).

## **Termine di adeguamento**

L'Allegato II deve essere applicato dagli OSA a partire dal 08/12/2019 nelle strutture già in attività al 1° gennaio 2013. Da tale data gli OSA che non applicano i requisiti previsti dal sopracitato allegato incorreranno in una sanzione pecuniaria e alla sospensione dell'attività da uno a tre mesi. L'autorità competente che, in occasione di un successivo controllo, accerta il perdurare della non conformità dispone la sospensione dell'attività fino all'avvenuto adeguamento (D.Lgs 6 novembre 2013, n. 131 *Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali*).

## **Definizioni**

- **Abbattimento:** qualsiasi processo applicato intenzionalmente che determini la morte dell'animale.
- **Operazioni correlate:** operazioni quali il maneggiamento, la stabulazione, l'immobilizzazione, lo stordimento e il dissanguamento degli animali che hanno luogo nel contesto e nel luogo di abbattimento.
- **Immobilizzazione:** qualsiasi sistema inteso a limitare i movimenti degli animali, che risparmi loro qualsiasi dolore, paura o agitazione evitabili, mirante a facilitare uno stordimento e un abbattimento efficaci.
- **Stabulazione:** la custodia di animali in stalle, recinti o spazi coperti, nonché aree aperte connesse con il funzionamento del macello o facenti parte dello stesso.
- **Recinti di stabulazione:** stalle, recinti o spazi coperti dove gli animali vengono condotti dopo lo scarico e dove permangono fino all'avvio ai dispositivi di stordimento.
- **Recinti di attesa:** recinti di raccolta degli animali, eventualmente presenti tra i recinti di stabulazione e le corsie di accesso ai dispositivi di immobilizzazione, dove gli animali possono essere raccolti e restare in attesa prima dello stordimento.

## **REQUISITI DELLE STRUTTURE**

La progettazione, la costruzione e la manutenzione di tutte le strutture per la stabulazione devono garantire il benessere degli animali:

- tenendo conto delle variazioni meteorologiche;
- prevedendo un'adeguata ventilazione degli spazi, eventualmente anche attraverso l'impiego di mezzi meccanici;
- minimizzando il rischio che gli animali possano ferirsi;
- prevedendo un'adeguata illuminazione fissa o portatile per facilitare l'ispezione degli animali in qualsiasi momento.

## **Strutture per la stabulazione di animali non consegnati in contenitori**

I **recinti di attesa**, quando esistenti, devono avere un pavimento piano e pareti piene e inoltre devono essere progettati in modo da evitare che gli animali possano rimanere intrappolati o schiacciati. Gli animali devono potersi muovere liberamente; i suini e gli ovini devono poter procedere uno accanto all'altro.

In caso di **aree di stabulazione aperta**, deve essere prevista un'adeguata protezione degli animali da condizioni meteorologiche avverse e, in assenza di tale protezione, queste aree non sono utilizzabili.

Nei recinti di stabulazione deve essere presente un **sistema di abbeveraggio**, il cui accesso è costantemente garantito agli animali e ci deve essere la possibilità di alimentazione nel caso la sosta si protragga oltre le 12 ore, inoltre devono riportare il numero massimo di animali che devono ospitare, divisi per categoria.

Nei **recinti di attesa**, considerata la breve permanenza dei capi e la necessità di minimizzare il rischio che gli animali possano ferirsi, non è obbligatoria l'installazione di sistemi di abbeveraggio.

Negli impianti di macellazione di piccole dimensioni, come definiti nelle Linee guida 882-854, Rep. Atti n.212/CSR del 10 novembre 2016 (con attività inferiore a 20 UGB/sett), è possibile la somministrazione di acqua con contenitori purché essa sia sempre pulita e disponibile in ogni momento della permanenza degli animali e solo se l'operatore è in grado di mantenere tale previsione.

### Dispositivi e strutture di immobilizzazione (v. Allegato)

Una immobilizzazione non adeguata può portare a stordimento e uccisione inefficienti. Di conseguenza, gli animali potrebbero provare dolore, angoscia e sofferenza inutili.

I dispositivi e le strutture di immobilizzazione devono:

- essere adeguati rispetto alla specie (es. individuali o di gruppo), categoria e taglia dell'animale macellato
- evitare ferite o contusioni agli animali
- ridurre al minimo la resistenza e la vocalizzazione durante l'immobilizzazione
- ottimizzare l'applicazione del metodo di stordimento.

A tal proposito la Commissione Europea ha redatto nel 2017 il Manuale di "Buone prassi per la protezione degli animali destinati alla macellazione", indicando le pratiche come:


- **ACCETTABILI** autorizzate o richieste dalla legge e forniscono una protezione limitata degli animali.




- **BUONE** autorizzate o richieste dalla legge e forniscono una **buona protezione degli animali**.



- **MIGLIORI** autorizzate dalla legge e (a) forniscono un'aumentata protezione animale, o (b) altri benefici (per esempio: sono più pratiche o più contenute nei costi)



- **INACCETTABILI** sono quelle proibite dalla legge.



## DISPOSITIVI ELETTRICI DI STORDIMENTO

I parametri elettrici fondamentali richiamati nella Tabella 2 dell'Allegato I, capo I, sono:

- Corrente minima (A)
- Tensione minima (V)
- Frequenza massima (Hertz)
- Tempo minimo di esposizione

Questi parametri devono essere visualizzati e registrati (conservati per almeno un anno) per ciascun animale stordito. Inoltre, il dispositivo elettrico deve essere visibile dal personale e deve emettere un segnale d'allarme perfettamente visibile e udibile se i valori dei parametri scendono al di sotto del livello richiesto.

Per lo stordimento in bagni d'acqua, i parametri possono essere visualizzati in una «sala di controllo» non direttamente visibile all'operatore che supervisiona lo stordimento.

Per lo stordimento elettrico non in bagno d'acqua, il dispositivo elettrico e i relativi parametri devono essere chiaramente visibili dall'operatore che effettua lo stordimento.

Qualora il dispositivo operi ad una frequenza costante, si può omettere la registrazione della frequenza purché sia chiaramente riportata nelle istruzioni dell'apparecchiatura e le certificazioni di manutenzione ne evidenzino il controllo e il rispetto. Le procedure operative devono specificare il valore della frequenza costante di utilizzo dell'apparecchiatura.

## DISPOSITIVI DI STORDIMENTO CON BAGNI D'ACQUA

Nei dispositivi di stordimento con bagni d'acqua gli elettrodi vanno applicati lungo tutta la lunghezza della vasca che deve essere proporzionata in base alle dimensioni dell'animale stordito.

La guidovia deve essere facilmente accessibile per tutta la sua lunghezza fino al punto d'ingresso nella vasca nel caso in cui gli animali debbano essere rimossi dalla linea di macellazione ed è munita di un sistema in contatto con il petto dei volatili, dal punto di agganciamento fino all'ingresso nella vasca, con lo scopo di calmare gli animali.

Le guidovie per i volatili da cortile sono progettate in modo tale che gli animali sospesi non saranno coscienti per più di un minuto. Tuttavia, anatre, oche e tacchini sospesi non saranno coscienti per più di due minuti.

Le dimensioni e la forma dei ganci metallici di sospensione devono essere adeguate alle dimensioni delle zampe del volatile da macellare in modo tale da garantire il contatto elettrico senza causare dolore.

Le rampe di accesso sono isolate elettricamente e costruite in modo tale da impedire all'acqua di traboccare al momento dell'ingresso dell'animale nella vasca.

## DISPOSITIVI DI STORDIMENTO A GAS PER SUINI E VOLATILI DA CORTILE

I dispositivi di stordimento a gas devono essere dotati di meccanismi di misurazione continua dei seguenti parametri:

- Concentrazione del gas
- Tempo di esposizione

I dispositivi di stordimento a gas devono essere progettati in modo che gli animali possano coricarsi senza finire accatastati e non riportare ferite o contusioni e siano ridotte al minimo la resistenza e la vocalizzazione nel momento in cui vengono immobilizzati.

I dispositivi, posizionati in maniera da essere chiaramente visibile per il personale, sono muniti di meccanismi di misurazione continua, con visualizzazione e registrazione (per almeno un anno) della concentrazione del gas nonché del tempo di esposizione. Essi emettono un segnale di allarme perfettamente visibile e udibile se la concentrazione di gas scende al di sotto del livello richiesto.

#### **STORDIMENTO A BASSA PRESSIONE ATMOSFERICA**

Le attrezzature per lo stordimento a bassa pressione atmosferica devono essere progettate e costruite in modo da garantire una perfetta tenuta per consentire una lenta e graduale decompressione con una riduzione dell'ossigeno disponibile e, una volta raggiunto, il mantenimento del valore minimo di pressione. Il sistema deve essere in grado di misurare, visualizzare e registrare in modo continuativo la pressione del vuoto assoluto, il tempo di esposizione, la temperatura e l'umidità. Il dispositivo deve essere in grado di emettere un segnale visibile chiaramente visibile e udibile agli addetti se la pressione si discosta dai livelli prescritti.

#### **OBBLIGHI DEI FABBRICANTI DI DISPOSITIVI DI STORDIMENTO**

I fabbricanti dei dispositivi di stordimento acquistati o modificati dagli stabilimenti di macellazione devono fornire dettagliate istruzioni di utilizzazione e manutenzione.

Per i dispositivi installati precedentemente all'entrata in vigore del Regolamento 1099/09, qualora non si riescano a recuperare le istruzioni da parte del fabbricante, l'OSA dovrà elaborare una procedura con le informazioni necessarie riguardo l'utilizzazione e la manutenzione che dovrà essere resa disponibile agli operatori che effettuano lo stordimento.

**IL DIRETTORE GENERALE**

\* Dr. Silvio Borrello

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993